



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

www.comune.casalgrande.re.it - pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 74
TITOLO SCHEDA	SUBINGRESSO GRANDE STRUTTURA DI VENDITA (OLTRE A 2500 MQ):
NUMERO REVISIONE	1
DATA REVISIONE	07/12/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. (Tel. - Mail)	BARANI ELENA – 0522 998575 - commercio@comune.casalgrande.re.it
RESPONS. ATTO FINALE (Tel. -Mail)	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>Per grande struttura di vendita al dettaglio s'intende un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, che abbia una superficie di vendita superiore ai 2500 mq.</p> <p>Superficie di vendita è l'area destinata alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce invece superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è previsto l'accesso dei clienti.</p> <p>L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento al settore alimentare e non alimentare.</p> <p>Nel caso di commercio nel settore alimentare dovranno essere rispettati i requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento comunale d'Igiene, dal Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale.</p> <p>All'interno dell'esercizio commerciale si può effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute, alla Regione e al Comune in cui ha sede l'esercizio. La vendita di tali prodotti è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono comunque vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. Inoltre, ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore.</p> <p>E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, ma tale divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:</p>

	<p>a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferramenta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; f) articoli per riscaldamento; g) strumenti scientifici e di misura; h) macchine per ufficio; i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; j) combustibili; k) materiali per l'edilizia; l) legnami.</p> <p>Per le attività di vendita di piante, parti di piante, sementi, bulbi e rizomi, esclusi i fiori recisi e la vendita di preziosi, di cose antiche e di cose usate, esclusa la vendita di oggetti d'arte e opere dell'ingegno effettuata direttamente dall'artista che le ha realizzate, dovrà essere presentata, oltre alla richiesta di autorizzazione per la struttura commerciale di vendita, anche apposita istanza prevista dalle specifiche normative di settore relativamente all'attività svolta.</p>
<p>NORMATIVA</p>	<p>D.Lgs. 114/98 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio); L.R. 14/99 s.m.i. (norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114); L.R. 6/07 s.m.i (disposizioni in materia di distribuzione commerciale); D.LGS. 59/10 s.m.i. (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); D.L. 147/2012 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno); D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) Art. 4 All. 1 e Art. 1 All. 2 Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 22/05/2003; Delibera di Consiglio Regionale n. 1253 del 23/09/1999; Atto di Consiglio Provinciale n. 91 del 06/11/2008; Atto d'indirizzo della Giunta Comunale n. 22 del 17/02/2010; L. 124/2015; D.Lgs. 222/2016; D.P.R. 151/2011 allegato 1 punto 69</p>
<p>REQUISITI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 59/2010 s.m.i. e, nel caso di commercio del settore alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 6 del medesimo articolo. I requisiti, da autocertificare, devono essere posseduti dal dichiarante e dalle altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.): in caso di S.n.c., tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari; in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. ➤ Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell'intervento; ➤ Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio; ➤ Possesso di atto di compravendita o affitto d'azienda. <p>I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale edilizio e dal Regolamento comunale d'Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, dal Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare.</p>
<p>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA</p>	<p>Presentazione di SCIA UNICA inviata telematicamente tramite il portale regionale Super.</p>

	<p>Per le grandi strutture nel settore alimentare deve essere presentata SCIA UNICA compilando l'allegato relativo alla notifica sanitaria (che sarà trasmessa a cura del SUAP all'AUSL).</p> <p>La comunicazione di voltura del Certificato di prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla SCIA UNICA ed è trasmessa a cura del SUAP ai V.V.F..</p>
COSTO	/
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	60 giorni dal ricevimento
SILENZIO ASSENSO	60 giorni dal ricevimento
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	<p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento Giovedì dalle ore 09.00 alle 13 Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE). Tel.: 0522 998513 o 0522 998575 e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.</p>
STRUMENTI DI TUTELA	<p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i..</p> <p>Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p>
SERVIZIO ON-LINE	www.suaper.lepida.it
POTERE SOSTITUTIVO (Art. 2 L. 241/90)	<p>Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511; mail:urp@comune.casalgrande.re.it</p>